



AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Raccolta delle candidature per l'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per la nomina quali componenti del CCT (collegio consultivo tecnico) di cui all'art. 6 del DL 76/2020 e ss.mm.

Premessa

L'art. 6, comma I, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede la **costituzione obbligatoria** del collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di **importo pari o superiore alle soglie** di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge medesimo e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

I termini previsti dalla normativa per la costituzione del CCT non sono perentori. Ai fini dell'individuazione del valore dell'appalto trova applicazione la previsione di cui all'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Il citato articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 è stato modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, aggiungendo allo stesso il comma **8-bis** che così recita: *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazioni dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente”*. L'art. 51, comma I, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, modifica il termine stabilito dal D.L. 76/2020 (dal 31-12-2021) al 30 giugno 2023.

Nelle more della predisposizione delle Linee guida di cui sopra, si ritengono ancora applicabili le Linee guida predisposte il 21 dicembre 2020 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del CCT di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020.

L'istituzione del collegio è **finalizzata** a risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. L'applicazione di detta

norma è riferita non solo agli appalti di lavori di opere pubbliche affidate dalla data di entrata in vigore della legge 120/2020 ma anche con riferimento ai contratti in corso.

La costituzione del CCT è, per contro, **facoltativa** per gli appalti di lavori sottosoglia e la stazione appaltante ne può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (art. 6, comma 5, D.L. 76/2020).

In merito alla **composizione**, l'art. 6, comma 2, del decreto-legge semplificazioni stabilisce che il CCT, a scelta della stazione appaltante, è formato di norma da tre esperti, (o cinque in caso di motivata complessità dell'opera o di eterogeneità delle professionalità richieste,) in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, ai sensi del citato art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per le "opere di interesse nazionale";
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le "opere di rispettivo interesse".

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI

In attuazione di quanto in premessa, attraverso il presente avviso si intende acquisire le candidature con cui procedere alla costituzione di un elenco di soggetti qualificati da cui selezionare gli esperti da designare e nominare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020. e ss.mm.

Nella fattispecie, l'elenco è utilizzato dall'Agenzia, al fine di nominare i componenti di parte del CCT, in qualità di stazione appaltante per le opere di competenza.

Si precisa che a mezzo del presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.

ART. 2 - STRUTTURA DELL'ELENCO - SUO AGGIORNAMENTO

L'elenco sarà composto da un'unica sezione, per i profili dei soggetti che potranno essere nominati quali componenti del CCT, articolata nelle seguenti **sottosezioni** corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:

- profili attinenti al settore dell'ingegneria;
- profili attinenti al settore dell'architettura;
- profili attinenti al settore giuridico;
- profili attinenti al settore economico.

L'elenco è sempre aperto e ha una durata rapportata alla vigenza della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020; si procede al suo aggiornamento con cadenza annuale con determinazione del Direttore Generale.

I soggetti iscritti nell'elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti, possono presentare una nuova candidatura, in occasione del primo aggiornamento annuale utile. La variazione/aggiornamento della candidatura non equivale a nuova candidatura. Gli iscritti devono comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dei fatti causativi, la perdita dei requisiti di cui al successivo art. 3. La cancellazione dall'elenco è disposta a seguito di presentazione di un'istanza di cancellazione dell'iscrizione e della segnalazione/verifica della carenza o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI

Per l'iscrizione in elenco è richiesto il possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, nonché di moralità e compatibilità nello di seguito specificati.

3.1 Requisiti di comprovata competenza e professionalità

Possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione nell'elenco:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

- c) dipendenti delle amministrazioni c.d. aggiudicatrici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
- e) magistrati ed Avvocati dello Stato.

Tutti i soggetti di cui alle lett. a), b) c) devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi dieci anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, specializzazione) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

I soggetti che presentano domanda devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

1) per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui alla lett. a):

- iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno dieci anni;
- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

2) per i professionisti di cui alla lett. b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno dieci anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente; eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno dieci anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

Per i dipendenti di enti pubblici l'incarico è subordinato all'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

4) per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui alla lett. d) e per i magistrati ed avvocati dello Stato di cui alla lettera e) deve essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno dieci anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

3.2 Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono essere iscritti all'elenco coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice

penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere da a) a f) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del CCT coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Qualora l'Agenzia venga a conoscenza della carenza o della perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, anche in esito ai controlli o alle segnalazioni, procede alla cancellazione dell'iscrizione con la procedura del preavviso e della partecipazione procedimentale di cui alla L. 241/1990.

ART. 4- RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati presentano la loro candidatura esclusivamente mediante invio del modulo all'indirizzo di posta elettronica, in esito alla compilazione del modulo stesso, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma autografa per chi non dispone di firma digitale (formato PDF) via PEC o, per coloro che non sono titolari di PEC, a mezzo posta elettronica non certificata al seguente recapito:

protocollo@cert.agenziapo.it

Entro il 30/11/2021

Al modulo sottoscritto deve essere allegato:

- il *curriculum vitae* in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso alla data della candidatura dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità indicati nel presente avviso;
- indicazione delle sottosezioni per cui si richiede l'iscrizione;
- scansione del documento di identità.

La domanda inviata con PEC, (o il messaggio di posta elettronica non certificata per chi non dispone di PEC), **deve** riportare il seguente oggetto: "**Candidatura per l'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati per la designazione/nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020**" e **deve** indicare in modo chiaro la sottosezione per cui si partecipa.

Non sono ammesse candidature presentate con modalità diverse.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia ove, per disguidi tecnici o di altra natura, la candidatura non pervenga all'indirizzo di destinazione completa di tutta la documentazione allegata richiesta.

L'elenco è predisposto sulla base delle candidature pervenute entro e non oltre il suddetto termine ed è approvato con determina del Direttore Generale a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e dei *curriculum*.

Le candidature pervenute oltre tale data, qualora conformi ai requisiti richiesti, saranno inserite nell'elenco nel primo aggiornamento annuale utile secondo quanto previsto al precedente art. 1.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza delle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di diniego all'iscrizione nell'elenco. La determina dirigenziale di approvazione e di aggiornamento dell'elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione e i motivi ostativi alla stessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e il decreto sarà oggetto di comunicazione individuale ai soggetti esclusi.

ART. 5- COMPETENZA ALLA NOMINA E DESIGNAZIONE E RELATIVE PROCEDURE

La nomina del componente/dei componenti di parte e/o la designazione del Presidente del collegio tecnico consultivo di cui al presente avviso avviene con determina del Direttore dell'Agenzia.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dichiarare l'inesistenza di conflitti di interesse, nonché il rispetto del divieto di cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 76/2020.

Per i dipendenti pubblici, l'incarico è subordinato all'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti degli enti/delle amministrazioni di appartenenza.

ART. 6- COMPENSI

Il compenso per l'incarico di componente del CCT e di presidente si compone di una parte fissa, indipendente dall'entità e/o dalla tipologia di determinazioni o pareri resi e di una parte variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni.

Esso verrà concretamente stabilito nel disciplinare d'incarico nel quale può essere previsto che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (nel primo pagamento utile).

ART. 7 - PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del committente, nella Sezione "Servizi/bandi di gara non telematici".

L'elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del committente, nella Sezione "Servizi/bandi di gara non telematici".

ART. 8- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (EX ART. 13, REGOLAMENTO 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* - GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

- I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la

riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

- Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con sede in strada Garibaldi 75, 43121 - Parma.
- Il Delegato al trattamento è il Direttore Generale.
- Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è la società Privacycert Lombardia S.r.l. di Bergamo, in persona del suo legale rappresentante - Amministratore Delegato Dott. Massimo Zampetti.
- La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la costituzione e gestione di un elenco finalizzato alla selezione dei componenti del collegio consultivo tecnico, nonché alla successiva gestione del rapporto contrattuale derivante dall'incarico e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 6 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020.
- I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
- I dati, trattati da persone autorizzate saranno oggetto di diffusione per quanto strettamente necessario alla pubblicazione dell'elenco, in particolare saranno oggetto di diffusione: il nome e cognome, il profilo professionale e il requisito di professionalità (art. 29 D.Lgs. 50/2016).
- Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Agenzia sulla conservazione della documentazione amministrativa e da leggi e regolamenti in materia, nonché dalla vigenza della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..
- Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
- Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione, pubblicazione e gestione dell'elenco. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla iscrizione nell'elenco stesso e alla successiva nomina a componente del collegio consultivo tecnico o a designazione del presidente dello stesso.

Parma, 8 Novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Luigi MILLE